

**COMUNE DI SANTO STEFANO
DI CADORE**

Piazza Roma 30

32045 Santo Stefano di Cadore (BL)

**BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE
SPA**

Via Tiziano Vecellio 27/29

32100 Belluno

Prot. n.

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E DELLA GESTIONE TECNICO-
AMMINISTRATIVA DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO “FRISON”**

BOZZA

Integrazioni e modifiche alla convenzione sottoscritta con Bim Gestione
Servizi Pubblici spa (prot. GSP 3889/2007)

PREMESSO CHE

- Il Comune di Santo Stefano di Cadore (di seguito anche solo “Comune”) è socio sia della Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito GSP) sia della Bim Belluno Infrastrutture spa (di seguito BBI).
- Comune e GSP hanno sottoscritto in data 20/02/2007 una convenzione di affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestione dell’impianto idroelettrico denominato “Frison” (nel seguito, anche solo “l’impianto”), che prevede l’affidamento a GSP delle attività di progettazione, realizzazione, direzione dei lavori e gestione dell’impianto. In particolare, per quanto attiene la gestione dell’impianto, la convenzione prevede che GSP utilizzi l’impianto assumendo lo status di Produttore (con lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi del caso) e, a fronte di questo, versi al Comune un canone d’uso impianto in rate semestrali.
- In data 15/02/2008 è stato pubblicato sul BUR Veneto n. 14 l’avviso di pubblicazione istanza del Comune per derivazione d’acqua dal torrente Frison in Comune di S.Stefano di Cadore, ad uso idroelettrico;
- In data 19/12/2013 l’assemblea dei Soci di BBI ha deliberato un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura da parte di GSP del ramo d’azienda “idroelettrico”, con efficacia giuridica posticipata al 01/01/2014. Pertanto, a decorrere da detta data, BBI è subentrata a GSP nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al ramo conferito e quindi anche negli accordi e/o convenzioni sottoscritti con i Comuni soci relativi all’uso di impianti idroelettrici;
- BBI è una società in house, creata ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia ed ha nel proprio oggetto sociale anche “*lo studio, la progettazione, la realizzazione, la gestione e l’esercizio di impianti di cogenerazione, di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e di energia elettrica, così come di ogni altra energia, nonché di impianti di illuminazione pubblica*”;

- In data 08/07/2014 è stato pubblicato sul BUR Veneto n. 66 il Decreto n. 128 del 24/06/2014 di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso idroelettrico;
- In data 16/02/2016 è stato pubblicato sul BUR Veneto n. 13 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2097 del 30/12/2015 di Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una centralina idroelettrica sul torrente Frison, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003;
- L'impianto è caratterizzato da una potenza di concessione di 687,92 kW e da una producibilità attesa pari a circa 4.900.000 kWh/anno;
- Il D.M. 06/07/2012 ed il successivo D.M. 23/06/2016 hanno introdotto importanti novità nel regime di incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili in esercizio a partire dal 01/01/2013. Nello specifico, hanno introdotto quale requisito per il futuro Produttore l'essere in possesso di titolo autorizzativo, oppure, per gli impianti idroelettrici, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva;
- L'impianto risulta iscritto nella Tabella A (impianti in posizione Utile per la richiesta dell'incentivo di cui al D.M. 23/06/2016) del Registro FER IDRO_RG2016, in posizione n. 116, con codice FER100530
- Per le attività tecniche ed amministrative già eseguite, BBI ha emesso al Comune la fattura n. 2015/VA/131 di importo pari a 44.114,75 euro+iva;
- Al fine di recepire le modifiche introdotte in relazione alle modalità di accesso all'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, le parti ritengono utile modificare la convenzione già sottoscritta;
- Le parti intendono mantenere lo schema operativo originariamente previsto dalla precedente convenzione approvata, che prevede che il ruolo di produttore sia svolto dalla società, alla quale il Comune affida, a titolo oneroso, l'uso dell'impianto. La proprietà dell'impianto rimane invece del Comune;
- Restano in vigore tutti gli aspetti definiti dalla Convenzione del 2008 che non vengono integrati e/o modificati dal presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2016 addì ____ del mese di _____ alle ore ____ presso il Municipio del Santo Stefano di Cadore (BL) i Sigg.

1. Alessandra Buzzo nata ad S.Stefano di Cadore (BL) il 16/11/1961 in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di S.Stefano di Cadore P.IVA 00184890259,

2. Bruno Zanolla, nato a Quero (BL) il 18/02/1964, in qualità di legale rappresentante della Società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. P.I.-C.F e n. iscrizione R.I. 00971870257 con sede in Belluno, Via Tiziano Vecellio 27/29;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E PRINCIPI GENERALI

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti le ratificano anche quale presupposto di applicazione e di interpretazione delle clausole qui negoziate.

Le parti si impegnano ad improntare i loro rapporti ai principi di trasparenza e leale collaborazione reciproca, mantenendo durante tutto il rapporto inerente la presente convenzione un comportamento ispirato ai canoni della lealtà e correttezza, al fine di perseguire gli obiettivi sottesi alla presente convenzione secondo criteri di celerità, efficacia ed economicità.

Art. 2 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO.

Il Comune affida a BBI, a titolo oneroso, la progettazione esecutiva, la realizzazione dell'impianto e l'onere del finanziamento dell'opera, nonché l'individuazione dell'impresa esecutrice dell'impianto, l'attività di direzione dei lavori e collaudo tecnico ed amministrativo secondo le disposizioni vigenti in materia, e tutte le attività amministrative connesse a tali fasi ed a quelle descritte nei seguenti artt. 2-bis e 2-ter.

BBI, o soggetto da essa individuato nel rispetto del proprio regolamento aziendale e più in generale delle norme in vigore nel settore degli appalti delle opere pubbliche, provvederà alla individuazione delle imprese esecutrici dei lavori e delle forniture.

Restano di competenza del Comune l'approvazione del progetto esecutivo, del piano finanziario, delle eventuali varianti in corso d'opera che si dovessero rendere necessarie, nonché del collaudo e della contabilità finale.

Successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto si darà corso alla realizzazione dell'impianto; a tal fine, prima dell'inizio dei lavori, il Comune concederà alla società la disponibilità dei terreni sui quali debbano sorgere i manufatti, ferma l'eventuale successiva costituzione di idoneo diritto reale a favore della società.

In occasione del collaudo si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza ed alla descrizione dettagliata della centrale e di ogni sua pertinenza ed impianto accessorio, mediante apposito verbale sottoscritto da un rappresentante di ciascuna delle parti.

Art. 2-bis RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI E CESSIONE ENERGIA.

BBI supporterà il Comune nelle attività connesse alla richiesta di accesso agli incentivi per la produzione elettrica da fonti rinnovabile, come disposto dai D.M. 06/07/2012 e 23/06/2016.

L'esito di tale richiesta sarà elemento fondamentale su cui valutare congiuntamente l'effettiva realizzazione dell'impianto.

Art. 2-ter CONCESSIONE IDROELETTRICA E ALTRI ATTI CONNESSI ALLA VOLTURA DEL CONTRATTO DI CESSIONE DELL'ENERGIA

La concessione a derivare a scopo idropotabile le acque del torrente Frison e l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto rilasciate al Comune verranno cointestate tra il Comune e la società BBI.

Detta cointestazione è legata in maniera inscindibile alla gestione prevista dalla presente convenzione e decadrà in ogni ipotesi di decadenza o di risoluzione delle presente.

Si conviene sin d'ora che, qualora necessario, le parti predisporranno, ciascuna entro le proprie competenze, eventuali atti richiesti al fine di poter dare piena operatività allo schema convenzionale sottoscritto, come, ad esempio, la voltura della Licenza di officina elettrica, del Regolamento di esercizio e di tutti gli altri atti o contratti finalizzati alla conduzione dell'impianto e allo svolgimento da parte di BBI del suo ruolo di produttore.

Al termine della accettazione da parte del GSE della richiesta di accesso agli incentivi previsti dal vigente D.M. 23/06/2016, si procederà ad inoltrare apposita richiesta di voltura del contratto di cessione energia a favore di BBI.

Art. 3 ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.1 Uso e gestione dell'impianto

Il Comune affida a BBI, che potrà allo scopo avvalersi di sua partecipata o collegata o, previo assenso del Comune, di soggetti terzi, l'uso e la gestione dell'impianto.

3.2 Ruolo di BBI

BBI, pertanto, svolgerà il ruolo di produttore e si occuperà di vendere l'energia elettrica prodotta dall'impianto oltre che assolvere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con tale figura.

La gestione comporta, oltre al generale dovere di custodia dell'impianto e di tutte le relative pertinenze ed accessori per tutta la durata della convenzione, lo svolgimento di attività di contenuto sia tecnico che amministrativo che, a mero titolo esemplificativo, vengono descritte nel proseguito con la precisazione che detta gestione comprende tutto ciò che attiene al corretto funzionamento dell'impianto, nulla escluso, con la sola eccezione di interventi di straordinaria manutenzione, siano essi programmati o meno.

L'affidamento riguarda anche la titolarità dei rapporti verso soggetti esterni, che saranno formalizzati e gestiti direttamente a nome della Società; a tale specifico scopo, qualora fosse strettamente necessario e richiesto da determinate disposizioni normative, eventuali atti, licenze, concessioni e/o autorizzazioni verranno volturati o cointestati alla Società, con l'obbligo di rivolturarli al Comune o a terzi da questo indicati e/o rinunciare alla cointestazione al termine della gestione.

La manutenzione ordinaria dell'impianto, e tutti i costi ad essa connessi, resterà in carico alla Società.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, saranno a carico del Comune, ovvero la Società, a lavoro ultimato, fatturerà al Comune il costo dell'intervento (comprensivo di materiale utilizzato e manodopera). Si conviene che rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli

elencati nell'Allegato A alla voce "Gestione Tecnica – Manutenzione Straordinaria". Tutti gli altri interventi saranno convenzionalmente considerati di manutenzione ordinaria. Tali interventi di manutenzione straordinaria verranno preventivamente proposti al Comune con congruo anticipo ed eseguiti a cura della Società, anche a mezzo di ditte esterne, solo una volta ricevuta la relativa approvazione espressa dal Comune stesso. In difetto di preventiva approvazione, il Comune sarà legittimato a non saldare il costo dell'intervento eseguito che rimarrà a carico della Società. Può essere eccezionalmente prevista una deroga a detta modalità, previo avviso al Comune, unicamente in caso di interventi indifferibili ed urgenti, con particolare riguardo alla messa in sicurezza dell'impianto, i quali verranno dettagliatamente comunicati al Comune entro 10 gg. evidenziandone i motivi dell'urgenza.

Si conviene che interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità (fino a 3.000 euro+iva) e funzionali al corretto funzionamento dell'impianto possano essere eseguiti dalla Società anche senza preventiva approvazione da parte del Comune, salvo poi la trasmissione di apposita e dettagliata relazione e rendicontazione di quanto eseguito dalla Società. Resta inteso che non si potrà far luogo a frazionamenti degli interventi di manutenzione straordinaria al fine di rimanere sotto la predetta soglia.

Art. 4 PAGAMENTI

Si definiscono nel seguito i rapporti economici tra le Parti relativi alle attività descritte nella presente convenzione.

4.1 Corrispettivo per la progettazione e la realizzazione dell'impianto.

Una volta realizzato l'impianto, BBI fatturerà al Comune un corrispettivo comprensivo di tutti i costi sostenuti in relazione alla realizzazione dell'impianto, ivi compresi quelli per l'attività progettuale ed amministrativa, per la Direzione dei Lavori ed i Collaudi, sulla base della contabilità lavori finale approvata ed ulteriori rendicontazioni per tipologia di spesa.

Tra i costi di realizzazione andranno imputati, tra gli altri, anche quelli eventualmente sostenuti relativamente alla connessione dell'impianto alla rete elettrica MT.

Il pagamento di tale fattura avverrà, in accordo tra le Parti, con le tempistiche definite in un apposito piano di pagamento rateizzato che sarà redatto a seguito della fine dei lavori e formerà parte integrante della presente convenzione e che dovrà tenere conto anche dell'aspetto finanziario con interessi attivi a favore di BBI al tasso annuo dell'euribor 3 mesi + spread 4%; in suddetto piano di pagamento saranno inseriti anche gli importi già fatturati al Comune con fattura n. 2015/VA/131 del 30/03/2015.

BBI procederà ad emettere alla fine di ciascun semestre solare una fattura per gli interessi attivi maturati nel semestre precedente. Tale fattura per interessi di dilazione pagamento esenti IVA art. 10 DPR 633/1972 andrà saldata dal Comune entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa, salvo l'istituto della compensazione, qualora ne ricorrano i presupposti.

In caso di mancata realizzazione dell'impianto le parti convengono che BBI verrà ristorata per le attività comunque svolte e periodicamente rendicontate,

con modalità da concordare separatamente.

4.2 Canone per uso impianto da corrispondere al Comune

La Società BBI corrisponderà al Comune un canone annuo per l'uso dell'impianto determinato in percentuale ai ricavi realizzati da BBI dalla cessione in rete dell'energia elettrica. La percentuale da applicare ai ricavi, al fine di determinare il canone da corrispondere al Comune, viene stabilita in misura crescente, secondo gli scaglioni di seguito indicati:

fino a 500.000 kWh immessi in rete,	74% dei ricavi complessivi
da 500.001 a 1.000.000 kWh	76% dei ricavi complessivi
da 1.000.001 a 2.000.000 kWh	78% dei ricavi complessivi
oltre 2.000.000 kWh	80% dei ricavi complessivi

Alla fine di ciascun trimestre solare, la Società comunicherà al Comune la produzione idroelettrica realizzata nel trimestre, i ricavi fatturati in relazione alla stessa ed il canone maturato dal Comune per la concessione in uso dell'impianto.

Si conviene che nella determinazione dei ricavi complessivi saranno assunti anche eventuali rimborsi assicurativi (per danni diretti e/o mancata produzione) oltre che qualunque eventuale conguaglio riferito alla cessione dell'energia (ad es. per rettifica da parte di Enel della misura).

Il canone dovrà poi tenere in considerazione eventuali costi iscritti a cespite dalla società nell'ambito dell'iniziativa, in modo da consentire l'equilibrio economico-finanziario complessivo per la società.

Ovviamente al canone così determinato andrà aggiunta l'Iva con le aliquote vigenti al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero di emissione della fattura se antecedente.

Il pagamento al Comune del corrispettivo come sopra determinato avverrà, dopo l'emissione di regolare fattura, con la seguente periodicità:

- produzione I trimestre anno n entro il 15 giugno anno n
- produzione II trimestre anno n entro il 15 settembre anno n
- produzione III trimestre anno n entro il 15 dicembre anno n
- produzione IV trimestre anno n entro il 15 marzo anno n+1.

4.3 Canoni e sovracani idrici e altri costi

Il pagamento annuale dei canoni idrici, ed eventuali sovracani, per l'utilizzo idroelettrico della derivazione d'acqua resterà in capo al Comune a cui il soggetto titolare della Concessione di derivazione delle acque ad uso idroelettrico potrà richiedere il rimborso delle quote annualmente corrisposte.

Altri costi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui, ad esempio, i diritti annuali di Licenza UTF, la fornitura elettrica in centrale, i costi di negoziazione dei certificati verdi, i costi per la copertura assicurativa dell'impianto, saranno a carico della società.

Art. 5 DURATA E CONDIZIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI CONVENZIONE

La presente convenzione acquista efficacia a partire dalla sua sottoscrizione ed avrà una durata di gestione dell'impianto pari a anni 20 a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

A parziale deroga, si precisa che quanto previsto all'art. 4.2 troverà applicazione una volta espletati positivamente gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 2-ter e, di conseguenza, al verificarsi della situazione completa di cui all'art. 3.2 1° comma.

È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo che potrà avvenire con atto tra le parti nel frattempo interessate da instaurarsi con anticipo di almeno 4 (quattro) mesi dalla scadenza.

Art. 6 CONDIZIONE SOSPENSIVA E INTESE ESECUTIVE

Le clausole della presente convenzione mirate alla disciplina degli aspetti esecutivi e gestionali dell'iniziativa sono espressamente condizionate all'ottenimento di tutti i permessi e i titoli, comunque denominati, necessari alla gestione della centrale di cui trattasi.

Qualora per le clausole così sospese non si dovesse verificare la relativa condizione per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti contraenti non si darà luogo alla richiesta di indennizzi, rimborsi o risarcimenti, di qualsiasi natura, da una delle parti nei confronti dell'altra, fatto salvo il rimborso delle somme anticipate al Comune.

Art. 7 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

I dati forniti e raccolti da BBI saranno trattati unicamente ai fini dell'espletamento dell'incarico e per la redazione di elaborati che rimarranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune.

Art. 8 RISERVATEZZA

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, le parti assumono reciprocamente l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Le parti assumono, inoltre, l'obbligo di considerare le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.

Art. 9 CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione transattiva, nel rispetto delle norme in materia, contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire ad una soluzione di tali controversie mediante il ricorso alle procedure di cui al comma precedente, la definizione delle stesse sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, e, a tal proposito, le Parti designano sin d'ora, quale Foro competente, quello di Belluno

Art. 10 CLAUSOLA FINALE

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nella presente convenzione sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Data _____

Comune di S.Stefano di Cadore Il Sindaco Alessandra Buzzo _____	BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. L'Amministratore Unico Bruno Zanolla _____
--	---